

TI_GERICHTE 11.1997.166 vom 2. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.166

FR: TI_GERICHTE 11.1997.166 du 2 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1997.166 del 2 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha rilevato che i coniugi erano già profondamente disuniti al momento in cui si sono separati, di modo che la relazione del marito con _____ non può dirsi causale per il naufragio del matrimonio. A suo parere la disunione si riconduce a fattori oggettivi, ciò che non giustifica alcuna prestazione alla moglie. L'appellante contesta che al momento della separazione il dissesto coniugale fosse già definitivo e sostiene che la rottura irrimediabile del vincolo è stata causata dalla relazione del marito con l'altra donna.

E. 3

L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck , *Das Schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: *Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991*, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce invece sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennità (Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck , op. cit., pag. 314 in alto).

E. 4

Dagli atti non si evince a quando risalgono le difficoltà coniugali. Risulta soltanto che il presidente del Tribunale di Berna ha omologato il 1° giugno 1993 una convenzione nella quale i coniugi si davano atto di vivere separati dal dicembre 1992 e regolavano la loro separazione per tempo indeterminato (doc. F). Il marito ha fatto valere che i primi contrasti erano iniziati nel 1980 e che dal 1992 la situazione si è viepiù deteriorata (petizione, pag. 2). La moglie ha affermato che la causa della disunione è la relazione del marito con _____ (risposta, pag. 4) e che la sospensione della comunione domestica è intervenuta per il bene della famiglia, oltre che per la sua dignità (risposta, pag. 5). _____ ha dichiarato, da parte sua, di avere conosciuto l'attore poco

prima che questi vendesse l'autovettura _____ e di essere andata ad abitare con lui nel mese di marzo 1994, ma non ha saputo dire quando è cominciata la loro relazione (deposizione del 7 novembre 1996). Altri elementi di giudizio non si desumono dall'incarto. Se si tiene conto però che l'art. 175 CC autorizza la sospensione della vita coniugale solo quando la convivenza pone in grave pericolo la personalità di un coniuge e che per ottenere una tale sospensione occorre dimostrarne i presupposti (art 176 cpv. 1 CC), il convincimento del Pretore, secondo cui già nel 1993 la disunione era grave e profonda, sfugge alla critica. Neppure l'appellante pretende del resto che dopo il 1993 sia intervenuto un qualsivoglia tentativo di riconciliazione o che sia stata intrapresa qualche iniziativa per superare le difficoltà coniugali. A giusta ragione il Pretore ha concluso pertanto che la relazione dell'attore con _____ non poteva più ritenersi causale per la disunione. Ciò posto, su questo punto l'appello si rivela destituito di buon diritto.

E. 5

Rimane da esaminare se l'appellante non possa pretendere una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 CC. Tale rendita garantisce il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D'altro lato non bisogna dimenticare, tuttavia, che il coniuge debitore della rendita non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo, il quale consiste a sua volta nel limite vitale del diritto esecutivo – più l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 152 CC). a) Il Pretore ha ritenuto che l'attore, invalido al 70% e con una rendita mensile di fr. 1'680.–, non è in grado di erogare un contributo per la moglie, il suo reddito non coprendo nemmeno il fabbisogno minimo di fr. 1'734.– mensili. L'appellante obietta che il marito deve mettere a frutto la sua capacità lucrativa residua, ciò che gli permetterebbe di guadagnare almeno fr. 2'963.– mensili, cui devono aggiungersi ancora le entrate della convivente. b) Dagli atti si deduce che il marito, di formazione cuoco-gastronomo, dopo il fallimento di un bar aperto a _____ (1993) non ha più svolto alcuna attività lavorativa. In seguito egli ha riscosso indennità di disoccupazione e, più oltre, prestazioni assistenziali. Dall'incarto AI si evince che il dott. _____ gli ha diagnosticato una paresi prossimale simmetrica di tipo famigliare, ovvero una forma dominante di atrofia muscolare spinale di tipo prossimale, relativamente severa agli arti inferiori e moderata agli arti superiori, insidiatasi progressivamente dal 1988. Lo specialista ha rilevato inoltre che il paziente è inidoneo a svolgere lavori fisici pesanti o che richiedono una posizione eretta prolungata (referto del 13 aprile 1994). Il 24 ottobre 1994 il dott. _____ ha confermato la predetta diagnosi e ha soggiunto che il paziente non sarà in grado in futuro di svolgere alcuna attività lavorativa, salvo quella di telefonista. Il 27 novembre 1995 lo stesso medico, constatato un certo peggioramento, ha concluso per la definitiva inabilità al lavoro. Il 16 agosto 1996 la dott. _____, confermata la diagnosi di atrofia muscolare spinale, ha escluso un reinserimento nel settore alberghiero e ha valutato un'abilità parziale (60-70%) nel settore del disegno e dell'orologeria. Il 16 agosto 1996 il Servizio accertamento medico dell'Assicurazione Invalidità ha constatato, oltre all'impedimento fisico, un'incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico del 50% e per finire ha ritenuto il paziente abile al lavoro al 30% nel settore alberghiero, del disegno o dell'orologeria. Il 4 settembre 1996

l'interessato è stato riconosciuto invalido al 70% a partire dal 1° gennaio 1995. c) Alla luce degli accertamenti che precedono, tutto ben ponderato non si può ragionevolmente ritenere che l'attore sia in grado di aumentare la sua attività lavorativa. Certo, egli dispone teoricamente di una capacità lucrativa del 30%, ma nella difficile situazione in cui versa il mercato del lavoro ticinese non è dato a divedere – né l'appellante spiega – come un uomo ultracinquantenne con gravi problemi di salute possa ragionevolmente trovare un impiego al 30% in un settore che dispone di forze di lavoro giovani, sovrabbondanti e di miglior rendimento. Né si può seriamente pretendere una partecipazione finanziaria della convivente, la quale non ha alcun obbligo legale di aiutare economicamente l'appellato a mantenere la ex moglie. Ciò posto, con un reddito mensile di fr. 1'680.– l'interessato non riesce neppure a coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 1'734.– (che peraltro dovrebbe essere aumentato del 20%), di modo che non vi è spazio per una qualsiasi pensione a favore dell'appellante. Approfondire oltre la situazione economica di quest'ultima, come essa propone nel ricorso, non sarebbe perciò di alcuna utilità.

E. 6

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data nondimeno la situazione finanziaria difficile in cui versa l'appellante si rinuncia – in via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante già per il fatto che, foss'anche dato il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), il caso in rassegna difettava sin dall'inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). L'analoga richiesta postulata dall'attore può essere accolta, poiché egli adempie il requisito dell'indigenza e la sua posizione non mancava di parvenza di buon diritto, essendosi egli dovuto difendere da un appello senza possibilità di successo. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _____. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. dott. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.